

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1997

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti

(97/863/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, in relazione all'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e all'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'accordo sottoscritto il 5 aprile 1993 fra la Comunità economica europea e la Slovenia nel settore dei trasporti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12 paragrafo 2, attribuisce agli autocarri sloveni libero accesso al transito attraverso la Comunità;

considerando che il protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Svezia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica di Finlandia concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria, in particolare gli articoli 11 e 14, istituisce un regime speciale per gli autocarri comunitari in transito attraverso l'Austria;

considerando che è necessario garantire un trattamento che escluda discriminazioni fra gli autocarri comunitari e sloveni in transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che dovrebbe essere approvato il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notificazione prevista all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. DELVAUX-STEHRÉS

⁽¹⁾ GU C 369 del 7. 12. 1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997.

⁽³⁾ GU L 189 del 29. 7. 1993, pag. 161.